

XLVIIª SEDUTA

MARTEDI 17 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

.(30° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1674
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica » (711-A)	1675
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli » (733)	1684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta » (735)	1684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura » (738)	1684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche per ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma. » (768)	1687
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (769)	1687
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa "Unione Militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, numero 166 » (771)	1688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva » (774)	1688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concer-	

nente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa » (775)	1688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale » (777)	1690
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato » (779)	1690
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori » (780)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato » (782)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista » (799)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza » (818)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1934-35 » (819)	1691
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finan-	

ziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti » (820)	1692
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 » (821)	1692
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia » (822)	1692
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale » (846)	1693
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica pareggiati » (715)	1677
IOSA	1678
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica » (717)	1678
RUSSO	1682
MORPURGO	1683
DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>Ministro dell'Educazione nazionale</i>	1683
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia Guardia di finanza » (744)	1684
ZUPELLI	1686
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	1687
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra » (839)	1693
GIANNINI	1693
CATTANEO GIOVANNI, <i>relatore</i>	1693
PRESIDENTE	1693
(Presentazione)	1675
Relazioni:	
(Presentazione)	1695
Ringraziamenti	1674
Uffici:	
(Riunione)	1674
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1689, 1694

La seduta è aperta alle ore 15.

GALLENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino per giorni 5; Belluzzo per giorni 2; Fantoli per giorni 5; Gallarati Scotti per giorni 5; Menozzi per giorni 2; Pecori Giraldi per giorni 3; Venino per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che domani mercoledì 18 corrente, alle ore 14,30, si riuniranno gli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

a) Costituzione degli Uffici;

b) Esame dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione del 12 agosto 1935-XIII, concernente il regolamento di rapporti tra lo Stato ed il Governatorato di Roma in seguito a reciproche cessioni di beni (693);

Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto (737);

Servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato (789);

Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdarno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana (849);

Modificazione all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa (852);

Proroga dei termini di attuazione del piano regolatore di risanamento del quartiere del « Sass » in Trento ed esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimeposte sui fabbricati in dipendenza del piano stesso (853);

Approvazione della Convenzione (con Protocollo di firma) fra l'Italia e la Francia, concernente l'esercizio di linee di navigazione aerea, stipulata in Roma il 13 maggio 1935 (854);

Approvazione dell'Accordo italo-olandese stipulato, mediante scambio di Note, in Roma, il 20 maggio 1935, per l'esercizio di linee aeree dei due Paesi, con facoltà di sorvolo e di atterraggio sui rispettivi territori (855).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Vitelli e Rossi ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri Estinti.

« Eccellenza,

« Io e la mia famiglia teniamo a ringraziarLa subito per la comunicazione che si è compiaciuta farci con la lettera 10 dicembre corrente, e La preghiamo di esprimere anche all'Alta Assemblea

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

del Senato il nostro grato animo per la parte presa al nostro gravissimo lutto.

« Con ossequi rispettosi mi confermo, Eccellenza,

Dev.mo VITTORIO VITELLI ».

« Schio, 15 dicembre 1935-XIV.

« Eccellenza,

« Il podestà di Schio mi ha trasmesso ieri la gentilissima Sua lettera del 10 andante ed anche a nome di mia sorella e dei miei fratelli mi permetto di esprimere le vive e sentite grazie per le nobili parole da Lei pronunciate al Senato in commemorazione del compianto nostro Padre. Le condoglianze Sue e dell'Alta Assemblea che V. E. ha voluto, in questa occasione, rinnovare alla nostra famiglia, ci toccano profondamente.

« Voglia l'E. V. accogliere i miei ossequi devoti.

« ALESSANDRO ROSSI ».

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Dal Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato è stato trasmesso alla Presidenza il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, concernente la disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai Congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte ed intellettualità, di beneficenza e di diporto, delle commemorazioni ed onoranze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica » (N. 711-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica, dividendo i due comma dell'articolo 1 in due articoli

e spostando in conseguenza la numerazione degli articoli successivi.

Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media;

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti 31 ottobre 1923-II, numero 2523; 31 dicembre 1923-II, n. 3123 e 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, sull'ordinamento della istruzione industriale, dell'istruzione artistica e dell'istruzione musicale;

Veduto il regolamento 4 maggio 1925-IV, numero 653, per gli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione;

Veduto il Regio decreto 29 maggio 1933-XI, n. 687, recante disposizioni per i trasferimenti del personale delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di eliminare talune limitazioni che esistono nel presente ordinamento degli esami nelle scuole medie; di riordinare il sistema disciplinare e dei trasferimenti dei presidi, direttori ed insegnanti delle scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole e corsi di avviamento professionale, il sistema delle assegnazioni di sede ai vincitori di concorso e il sistema disciplinare degli alunni; di rendere possibile il pareggiamento degli istituti magistrali e di addivenire ad una preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle scuole medie;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono abrogate tutte le norme del vigente ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica e di avviamento professionale, per effetto delle quali l'accesso a determinati esami è subordinato al fatto che i candidati abbiano raggiunto una determinata età o che sia decorso un determinato intervallo di tempo dal conseguimento di un precedente titolo di studio.

Sono abrogati l'articolo 29 del Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, gli articoli dall'1 al 9 del Regio decreto 30 aprile 1924-XII, n. 965,

l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, nonché il Regio decreto 19 agosto 1932-X, n. 1081, e il Regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1210.

Art. 2. — Le assegnazioni di sede ai vincitori di concorsi a cattedre d'istituti e scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e di scuole e corsi di avviamento professionale, e i trasferimenti dei presidi, direttori e insegnanti dei detti istituti, scuole e corsi sono disposti dal Ministro a suo insindacabile giudizio. È consentito ai vincitori di concorsi, ai presidi, ai direttori e agli insegnanti di manifestare i loro desideri nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Contro le assegnazioni di sede e i trasferimenti, non è ammesso ricorso.

È abrogato l'articolo 19 del Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054.

È abrogato l'articolo 16 del Regio decreto 19 maggio 1930-VIII, n. 909, per quanto riguarda la scelta delle sedi; è abrogato il Regio decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1357.

Art. 3. — La Commissione per i ricorsi ed i procedimenti disciplinari degli insegnanti medi, di cui al Regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, è soppressa.

Le attribuzioni disciplinari della suddetta Commissione sono deferite ad un Consiglio di disciplina, composto di cinque membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale nomina un presidente fra i membri del Consiglio medesimo.

Art. 4. — Tutte le punizioni disciplinari ai presidi, direttori e insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole e corsi di avviamento professionale, sono inflitte esclusivamente dal Ministro, salvo il parere del Consiglio di disciplina, di cui al precedente articolo, nel caso in cui esso è richiesto.

Art. 5. — Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'articolo 19 del Regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, le autorità scolastiche, che le abbiano inflitte, devono dare immediata notizia al Ministro per il tramite del provveditore agli studi.

Contro tali punizioni è ammesso ricorso esclusivamente al Ministro, da parte degli interessati, entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo citato dev'essere data notizia nell'albo dell'istituto e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, quando, decorso il termine per ricorrere o avvenuta la decisione sull'eventuale ricorso, il provvedimento sia divenuto definitivo.

Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alle autorità scolastiche nella determinazione e applicazione delle punizioni disciplinari, di cui al primo comma del presente articolo e può modificare o annullare le deliberazioni prese in materia dalle autorità stesse.

I provvedimenti del Ministro sono senz'altro definitivi.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 24 e l'articolo 25 del Regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653.

Art. 6. — In deroga a quanto è disposto dall'articolo 105 del Regio decreto 6 maggio 1923-III, n. 1054, è ammesso il pareggiamento degli istituti magistrali alle stesse condizioni stabilite per gli istituti di istruzione media classica e scientifica.

Art. 7. — È costituita una Commissione centrale presieduta dal Ministro, composta dai direttori generali dell'istruzione media classica e tecnica, dall'ispettore generale per le scuole secondarie di avviamento professionale e dagli ispettori centrali per l'istruzione media classica e tecnica per la preventiva revisione dei libri di testo da adottarsi nelle scuole ed istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, Regi, pareggiati, parificati e privati.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno alla Commissione, comitati speciali ai quali possono anche essere aggregate persone che non facciano parte della Commissione medesima.

La revisione non importa il pagamento di alcuna tassa, ma solo il rimborso delle spese occorrenti.

Art. 8. — Gli insegnanti delle antiche scuole complementari e normali pareggiate, le quali dopo la revoca del pareggiamento disposta dall'articolo 41 del Regio decreto 26 giugno 1923-I, n. 1413, continuarono a funzionare come istituti magistrali privati, saranno assunti in ruolo nei posti vacanti dei Regi istituti medi di istruzione, con le stesse norme stabilite per l'assunzione al servizio dello Stato del personale di istituti medi pareggiati convertiti in governativi, nel caso che i detti istituti magistrali privati siano stati o saranno soppressi in seguito alla istituzione nella stessa loro sede di un istituto magistrale Regio e purchè essi insegnanti non abbiano cessato, o non cessino di far parte del personale dell'istituto magistrale privato sino alla data della sua soppressione.

Art. 9. — Il presente decreto entra in vigore dal 16 settembre 1935-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DE VECCHI DI VAL CISMON

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati » (N. 715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati ».

Pregho il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il Regio decreto 6 giugno 1925-IV, n. 1084;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Veduto il Regio decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 118;

Veduta la legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la necessità urgente di provvedere per l'anno scolastico 1935-36 alla regificazione di scuole e istituti d'istruzione media tecnica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 16 settembre 1935, Anno XIII:

sono convertiti in Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo: gli Istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo pareggiati di Barletta, Milano « Schiaparelli » e Taranto;

è convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile: l'Istituto tecnico commerciale mercantile pareggiato di Benevento;

sono convertiti in Regi istituti tecnici commerciali e per geometri gli Istituti tecnici commerciali e per geometri pareggiati di Campobasso, Lucca e Treviso;

sono convertite in Regie scuole tecniche a indirizzo commerciale: le scuole tecniche a indirizzo commerciale pareggiate di Catania e Montecatini-Terme;

sono convertiti in Regi istituti tecnici inferiori isolati: gli Istituti tecnici inferiori isolati pareggiati di Fiorenzuola d'Arda, Massa, Portici e Tolmezzo.

Le regificazioni predette avranno luogo con le modalità di cui all'articolo 22 e cogli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 2. — Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di servizio delle predette scuole e istituti d'istruzione media tecnica, si applicano le disposizioni dei Regi decreti 28 maggio 1925-III, n. 1190, 6 giugno 1925-III, n. 1084, 15 maggio 1930-VIII, n. 740, e della legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955, qualora, per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e di servizio, esso non sia a carico degli Enti locali; o non sia stato assunto a norma del 1° comma dell'articolo 44 della citata legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 3. — Il presente decreto, che andrà in vigore a decorrere dal 16 settembre 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DE VECCHI DI VAL CISMON

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

JOSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOSA. Consenta il Senato che io esprima la gratitudine della mia provincia e quella mia personale, al Governo, e particolarmente al Ministro della educazione nazionale, per questo provvedimento di regificazione di istituti pareggiati, che risponde a reali bisogni della scuola e soprattutto, vorrei aggiungere, della Scuola Fascista. Per la mia provincia la regificazione dell'Istituto tecnico pareggiato « Leopoldo Pilla » di Campobasso, è stato un grande beneficio, e io ho l'onore di rendermi interprete della soddisfazione tanto del capoluogo come della popolazione molisana, nel ringraziare il Ministro e il Governo che, sia pure dopo qualche tempo e con ingente sacrificio del bilancio provinciale, hanno accolta la lunga e ardente nostra aspirazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica » (N. 717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 26 settembre 1935—Anno XIII, n. 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 1935-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 7;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica istituiti con la legge 7 gennaio 1929, n. 7, hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica nell'ambito della propria circoscrizione.

A tal fine:

a) nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi liberi di istruzione tecnica:

1° assumono, secondano e coordinano iniziative volte alla loro creazione e trasformazione;

2° indicano gli indirizzi da seguire in rapporto ai bisogni della economia locale;

3° provvedono, nei limiti del proprio bilancio, al loro mantenimento o al loro sviluppo con contributi ordinari o straordinari;

4° sono delegati alla loro immediata sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica;

5° esprimono parere sulle domande di autorizzazione per nuove istituzioni;

6° formulano eventuali proposte di fusione o di soppressione;

b) nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi Regi di istruzione tecnica:

1° concorrono, nei limiti del proprio bilancio, e dopo assolti i compiti d'ordine finanziario nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi liberi, alla loro fondazione e incremento e all'istituzione di specializzazioni, tipi o sezioni aggiunte;

2° formulano proposte di trasformazione, di coordinamento e di adattamento dei programmi alle particolari esigenze dell'economia locale;

3° esprimono parere su qualsiasi questione relativa alla istruzione tecnica che venga sottoposta al loro esame.

Art. 2. — I Consorzi hanno personalità giuridica e sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale e del Ministero delle corporazioni, i quali ne controllano l'andamento e l'attività, ne esaminano le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione al loro fine, e curano, in generale, l'osservanza della presente legge.

Il Ministro per le finanze può, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni relativamente alla gestione amministrativa contabile dei Consorzi.

I Consorzi hanno sede presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa, che sono tenuti a fornire i locali necessari con relativo arredamento ed a provvedere alla manutenzione, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia dei locali medesimi.

Art. 3. — Del Consorzio fanno parte di diritto:

il Ministero dell'educazione nazionale;

l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

il Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

le Associazioni professionali giuridicamente riconosciute.

Possono inoltre far parte del Consorzio, quando

contribuiscono in modo continuativo al suo funzionamento:

- le Provincie;
- i Comuni;
- gli Istituti di previdenza e di risparmio ed altre istituzioni pubbliche e i privati.

Art. 4. — Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Il Consiglio per l'amministrazione del Consorzio è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni, ed è costituito come segue:

- a) un delegato del Partito Nazionale Fascista;
- b) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura, l'industria, il commercio. Dove esista la Sezione marittima del Consiglio provinciale dell'economia corporativa i rappresentanti delle Confederazioni fasciste, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori per l'industria, saranno due: uno di questi dovrà essere scelto nell'ambito delle Federazioni che rispettivamente inquadrano, nel settore dell'industria, gli esercenti imprese dei trasporti marittimi ed aerei e i relativi lavoratori;
- c) due rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
- d) il segretario provinciale della Federazione nazionale fascista degli artigiani;
- e) un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
- f) un rappresentante dell'Ispettorato corporativo interprovinciale;
- g) il dirigente l'Ufficio di collocamento della provincia;
- h) il direttore provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
- i) il Regio provveditore agli studi o un suo delegato scelto tra il personale direttivo ed insegnante di Scuole ed Istituti di istruzione tecnica;
- l) l'intendente di finanza o un suo delegato;
- m) un direttore di Scuola o preside di Istituto, scelto dal Ministero per ogni ramo di istruzione tecnica esistente nella circoscrizione del Consorzio;
- n) il capo dell'Ispettorato provinciale agrario;
- o) un delegato per ciascuno degli enti di cui al comma 2° dell'articolo 3 che contribuiscono con non meno di lire 30.000 annue a favore del Consorzio. Gli Enti che contribuiscono per una somma inferiore, possono complessivamente essere rappresentati da un delegato da essi prescelto. In caso di dissenso la scelta è deferita al prefetto della Provincia, sentiti gli enti predetti ed il presidente del Consorzio.

Art. 5. — In seno al Consiglio sarà costituito un Comitato esecutivo composto di cinque membri. Esso sarà presieduto dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del

Consiglio, che fanno parte di diritto del Comitato in aggiunta ai membri predetti.

Art. 6. — I membri del Consiglio durano in carica per un biennio e possono essere confermati.

Le cariche di presidente, di vice presidente, di componente del Consiglio e del Comitato esecutivo di cui all'articolo 5 sono gratuite.

È soltanto consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per funzioni inerenti alla carica.

Art. 7. — Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi. Può anche riunirsi in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno, o sia richiesto da un terzo, almeno dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre, in prima convocazione, la presenza almeno della metà e, in seconda convocazione, la presenza almeno di un terzo dei consiglieri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale quello del presidente.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di delegare un proprio rappresentante ad intervenire, con voto deliberativo, nelle sedute del Consiglio.

Art. 8. — Spetta al Ministro per l'educazione nazionale:

a) nominare il vice presidente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o d'impedimento;

b) nominare il Comitato esecutivo.

Art. 9. — Spetta al Consiglio del Consorzio:

a) fissare le direttive dell'attività dell'Ente in armonia con quelle generali dei Ministeri della educazione nazionale e delle corporazioni;

b) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) nominare il segretario e fissarne l'assegno nel caso previsto dal comma 2° dell'articolo 11;

d) scegliere l'istituto a cui affidare il servizio di cassa, quando questo non sia disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali ai sensi del 1° comma dell'articolo 17;

e) procedere alla revisione dei contributi a Istituti, Scuole e Corsi nei casi previsti dall'articolo 14;

f) adempiere, in relazione ai compiti dell'Ente, ad ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita o delegata al Comitato esecutivo in conformità dell'articolo 10.

Art. 10. — Spetta al Comitato esecutivo:

a) predisporre, per le deliberazioni del Consiglio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consorzio;

b) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi di qualsiasi scuola o istituto libero d'istruzione tecnica fornito di personalità giuridica o mantenuto da enti morali;

c) dar parere sui bilanci e sui conti consuntivi di Scuole o Istituti mantenuti da provincie, Comuni od altri enti soggetti alla Giunta provinciale amministrativa o ad altro organo di tutela, salva

la definitiva approvazione della competente autorità tutoria;

d) seguire con ogni mezzo idoneo la situazione tecnica, didattica e finanziaria degli Istituti, Scuole e Corsi liberi della circoscrizione;

e) sostituirsi al Consiglio del Consorzio nei casi d'urgenza;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni che possono essergli delegate dal Consiglio del Consorzio con sua regolare deliberazione.

Art. 11. — Il segretario del Consorzio, sotto la direzione del presidente, attende alla corrispondenza e al disbrigo delle pratiche interessanti il Consorzio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e del Comitato e adempie ad ogni altra funzione che gli sia affidata dal presidente.

Il segretario del Consorzio può essere scelto dal Consiglio anche tra persone estranee ad esso. In tal caso, a favore del segretario, può essere stabilito un assegno annuo proporzionato alla importanza dell'Ente. La deliberazione relativa è soggetta all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

L'ufficio di segretario può essere assunto, con l'autorizzazione del Ministro, da persona appartenente ai ruoli del personale amministrativo od insegnante delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media tecnica dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 12. — Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Consorzio può anche avvalersi di ispettori onorari, i quali vengono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Gli ispettori onorari dovranno essere scelti fra persone estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica particolarmente competenti in materia didattica e tecnica.

Gli ispettori onorari potranno essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio e del Comitato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Le funzioni degli ispettori onorari sono gratuite; il rimborso delle spese da essi sostenute è a carico del bilancio del Consorzio.

Il presidente del Consorzio, quando per la delicatezza della materia o l'urgenza dei provvedimenti lo ritenga necessario, invia direttamente al Ministero la relazione dell'ispettore.

Art. 13. — Per l'espletamento dei propri compiti i Consorzi traggono i mezzi, oltre che da eventuali rendite patrimoniali e da lasciti e fondazioni;

a) dai contributi dello Stato;

b) dai contributi dei Consigli provinciali della economia corporativa consolidati ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 7, e da quelli concessi posteriormente ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa;

c) da un contributo dei Consigli provinciali della economia corporativa da versarsi direttamente al rispettivo Consorzio e ragguagliato alla

misura dall'uno al tre per cento delle entrate previste per imposta consigliere e per sovrainposta provinciale terreni e fabbricati, fissato di anno in anno per ciascun Consiglio entro detti limiti dal Ministero delle corporazioni, secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci. Qualora il bilancio annuale dei singoli Consigli si trovi in particolari difficoltà, il contributo anzidetto può essere fissato in misura inferiore a quella risultante dai limiti sopra indicati, a seguito di deliberazione del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale;

d) da un'aliquota del gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, da stabilirsi anno per anno, sulla base delle risultanze del bilancio dell'anno precedente, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

e) dai contributi facoltativi dei Comuni e delle Provincie, ai sensi dell'articolo 314 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

f) da altri contributi ordinari e straordinari di associazioni, istituti, enti e privati.

Art. 14. — I mezzi finanziari che per effetto del consolidamento e della devoluzione dei contributi, di cui all'articolo 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 7, e agli articoli 2, n. 6, e 3 n. 6, del Testo Unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, pervengano al Consorzio, saranno da esso erogati per il funzionamento dei singoli Istituti, Scuole e Corsi, ai quali i mezzi medesimi erano conferiti, salvo quanto venga disposto in caso di rificazione.

Nel caso di fusione o soppressione di detti Istituti, Scuole o Corsi, il Consorzio procede alla revisione delle assegnazioni dei contributi.

Il Consorzio può anche procedere alla revisione delle assegnazioni dei contributi, quando ciò si renda necessario per adeguare i finanziamenti a mutati bisogni delle istituzioni.

Art. 15. — Le autorità tutorie sono tenute a comunicare al Consorzio le assegnazioni di contributi o sussidi fatte direttamente, da enti pubblici, a Istituti, Scuole e Corsi liberi compresi nella circoscrizione del Consorzio.

Art. 16. — L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di aprile il Consiglio del Consorzio delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, distinguendo la competenza dai residui ed entro il mese di dicembre il conto consuntivo, riguardante l'esercizio scaduto. A quest'ultimo sarà unito il conto generale di cassa presentato dall'Istituto cassiere.

Entro dieci giorni dall'avvenuta deliberazione, il contributo preventivo ed il conto consuntivo corredato, quest'ultimo, dalle relazioni morale e finanziaria, sono rimessi, a cura del presidente del

Consorzio, al Ministero della educazione nazionale.

Art. 17. — Il servizio di cassa è disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Eccezionalmente può essere affidato a una Cassa di risparmio o altro Istituto di credito di diritto pubblico, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'educazione nazionale, sentito quello delle finanze.

L'Istituto incaricato del servizio di cassa provvede alla riscossione delle somme di pertinenza del Consorzio ed al pagamento di quelle dovute dal Consorzio stesso, in base rispettivamente ad ordinativi di introito ed a mandati di pagamento firmati dal presidente del Consorzio, o da chi ne fa legittimamente le veci, e dal segretario.

L'Istituto incaricato del servizio di cassa rimette periodicamente, al presidente del Consorzio, la situazione del conto del Consorzio medesimo.

Non oltre tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio l'istituto cassiere è altresì obbligato a trasmettere al presidente del Consorzio il conto generale relativo all'esercizio stesso, dal quale devono risultare: il fondo esistente al principio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate ed il fondo rimasto alla chiusura dell'esercizio.

L'Istituto deve, inoltre, fornire la distinta degli ordinativi di cassa e dei mandati di pagamento rimasti ineseguiti alla fine dell'esercizio.

Art. 18. — La rappresentanza legale del Consorzio spetta al presidente.

Il Consorzio può richiedere, per la tutela dei suoi interessi, e sempre che non trattasi di contestazione con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 19. — Sono soggetti, all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale:

a) il bilancio preventivo, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca ad aumenti rispettivamente i capitoli cui si riferisce, in ragione di più di un quinto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) il conto consuntivo;

c) i contratti di acquisto o di alienazione di beni immobili e l'accettazione od il rifiuto di lasciti e doni;

d) le deliberazioni che apportino trasformazioni e diminuzioni di patrimonio;

e) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove;

f) le deliberazioni relative alla revisione dell'assegnazione di contributi agli Istituti, Scuole e Corsi nei casi di cui all'articolo 14;

g) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino l'assegno annuo da corrispondere al segretario, ai sensi dell'articolo 11;

h) le deliberazioni relative al servizio di cassa di cui all'articolo 17;

i) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta

eccezione per i provvedimenti conservativi in caso d'urgenza, e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Copia degli atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) sarà inviata in comunicazione al Ministero delle corporazioni.

L'approvazione del conto consuntivo, di cui alla lettera b) del precedente comma, è fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Ragioneria del Ministero.

Le deliberazioni, di cui alla lettera g), sono approvate dal Ministero dell'educazione nazionale, sentito quello delle finanze.

Art. 20. — Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per l'educazione nazionale può sciogliere, con suo decreto, emanato di concerto con il Ministro per le corporazioni, il Consiglio di amministrazione del Consorzio e nominare un commissario per la sua straordinaria amministrazione.

Art. 21. — Per l'adempimento delle funzioni di controllo amministrativo contabile sui Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ai sensi della presente legge, nonchè di quelle inerenti alla gestione amministrativa autonoma delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media tecnica, di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, il ruolo organico della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica, stabilito dalla tabella C annessa al Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, è sostituito da quello di cui alla tabella A annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, che, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1286, e dell'articolo 35 del Regio decreto 1º luglio 1933, n. 786, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale, è elevato a venti.

Alla spesa relativa all'aumento di organico dei funzionari di ragioneria da distaccare presso il Ministero dell'educazione nazionale, per l'adempimento delle funzioni di cui al 1º comma, sarà provveduto mediante storno della somma di lire 180.000 dal capitolo n. 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per il corrente esercizio e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 22. — Per coprire cinque dei dieci posti di organico, di cui viene aumentato, a tenore dell'articolo precedente, il ruolo della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica, sarà bandito concorso per titoli ed esami fra i funzionari di ruolo del gruppo C dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale nonchè fra il personale di segreteria di ruolo delle Scuole e Istituti d'istruzione tecnica, che abbiano il titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ricordato ruolo di gruppo B.

I posti non eventualmente ricoperti nei modi indicati nel precedente comma saranno messi a concorso pubblico.

Art. 23. — È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per i Con-

zorzi di istruzione tecnica, presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale e composto:

del direttore generale dell'istruzione tecnica, con funzioni di vice-presidente;

di due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

dei presidenti, o di loro rappresentanti, delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Comitato prende cognizione dell'attività esplicata dai Consorzi; esamina se tale attività si sia svolta in modo corrispondente alle finalità; suggerisce quei nuovi indirizzi o quelle modificazioni degli indirizzi seguiti che ritenga opportuni; formula proposte sia per il coordinamento delle iniziative adottate nelle varie provincie, sia per l'attuazione di quelle che per la loro natura ed importanza esorbitino dalle attribuzioni dei singoli Consorzi.

Col decreto costitutivo del Comitato ne sarà disciplinato il funzionamento.

Art. 24. — Gli attuali Consigli dei Consorzi per l'istruzione tecnica nominati ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 7, rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla costituzione e l'insediamento dei nuovi Consigli.

Art. 25. — Sono abrogate le disposizioni contrarie o diverse da quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DI REVEL

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA A.

REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

CARRIERA DI RAGIONERIA — Gruppo B.

Grado	Qualifica	Num. dei posti
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	7
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	21
9°	Primi ragionieri	31
10°	Ragionieri	40
11°	Vice ragionieri	
		99

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Il nostro collega Miliani, traendo occasione da uno di quei provvedimenti che il Ministro dell'educazione nazionale va prendendo in materia di istruzione tecnica professionale, ebbe già a manifestare la sua, la nostra, soddisfazione a riguardo del disegno di legge che oggi è qui in discussione. Nel medesimo ordine di idee è ciò che io desidero manifestare.

È di questi giorni una discussione elevatissima in questa aula intorno alla legge che ha portato modifiche e aggiornamenti, in sostanza radicali miglioramenti, nel Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore. Ora vorrei mettere in rilievo come in questi ultimi tempi non solamente l'istruzione superiore ma anche l'istruzione tecnica professionale, che tanta importanza ha assunto nell'attuale periodo di rinnovamento della vita economica nazionale, abbia attirato verso di sé le particolari cure del Governo fascista in maniera precedentemente non conosciuta.

Si cominciò, questo risale a sette o otto anni fa, col far passare alla dipendenza dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione tutti gli istituti scolastici di tipo industriale, commerciale e agrario, prima governati da altri Ministeri. Si aggiunsero poi gli istituti nautici che prima dipendevano dal Ministero della Marina. In seguito furono rivedute tutte le norme di funzionamento ed i programmi; furono riordinate le norme di formazione e di carriera dei personali insegnante e direttivo avvicinandole a quelle in vigore in altri campi di insegnamento di più antica tradizione. Si seppe bene intendere che sostanziali provvedimenti dovevano corrispondere al nuovo impulso che avevano preso le forze economiche, industriali, commerciali, agricole, navali del Paese.

Notevole fu il provvedimento preso fra la fine del 1928 e i primi del 1929, allorchè furono istituiti i Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica, provvedimento che, col decreto-legge oggi in esame, viene riveduto, aggiornato, riordinato, portato a maggiore determinatezza e precisione.

Io credo che sia il punto più caratteristico di questo riordinamento la perfetta relazione in cui vengono posti i Consorzi col quadro generale recentemente perfezionato dell'ordinamento statale corporativo. Tutti gli organi sindacali interessati alla buona formazione dei diplomati, dei tecnici, dei periti, delle maestranze per i vari indirizzi e nei vari campi di attività, avranno la loro rappresentanza nei Consorzi obbligatori. E così pure ne faranno parte, non solo l'organo massimo locale, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ma anche tutti gli enti locali (e perfino i privati) che, in corrispondenza alle loro specifiche funzioni, hanno sentito o sentiranno di dover

concorrere con adeguati contributi al mantenimento e all'impianto di scuole ed istituti.

Giova notare che ai Consorzi si è dato il carattere di organismi provinciali, appunto perchè variabili da provincia a provincia sono le prevalenti esigenze di sviluppo secondo questa o quella linea, a seconda delle prevalenti locali attività.

Sotto questo riguardo i Consorzi, come sono stati ora ricostituiti, sono gli organi più appropriati di consulenza del Ministero per gli ulteriori sviluppi dell'insegnamento tecnico.

Dobbiamo di tutto ciò essere lieti, come molto bene ha messo in evidenza il relatore senatore Valagussa.

Non giudicherete che sia atto regionalistico da parte mia, se, in considerazione del maggior bisogno in cui si trova il Mezzogiorno d'Italia di vedere accresciute e perfezionate le sue istituzioni formative, così di tecnici, come di operai che siano all'altezza dei tempi, io voglia qui manifestare che noi meridionali, noi isolani, seguiamo con particolare interesse e con soddisfazione la vigorosa azione di rinnovamento che si va svolgendo nel campo su cui oggi è portata la nostra attenzione.

Ho accennato ai lavoratori, cioè alla buona formazione delle maestranze. Io ritengo che i Consorzi provinciali obbligatori dovranno avere, ed avranno, per questa parte del loro compito, un particolare riguardo.

Oggi più che in passato. Poichè oggi appunto, se volgiamo il pensiero (ed in verità lo volgiamo in tutti i minuti della giornata) alla terra africana e riflettiamo alle condizioni nelle quali si compiono laggiù lavori tecnico-costruttivi d'ogni genere, parte in connessione con le operazioni guerresche e parte per i nascenti nostri doveri verso le popolazioni indigene, ben comprendiamo che cosa significhi il poter disporre in qualunque momento, non soltanto di buone milizie, ma anche di maestranze abili, sicure, disciplinate ed agguerrite nel mestiere. Non è solo nelle officine che occorrono operai ben preparati. Al giorno d'oggi si può dire che non c'è più alcun lavoro nel quale le sole braccia bastino a tutto.

Anche a questi fini gioverà l'impulso vigoroso che si dà all'istruzione tecnica professionale, impulso intorno al quale ho voluto esprimere la mia modesta parte di plauso e di soddisfazione. (Approvazioni).

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho chiesto di parlare per associarmi anzitutto all'onorevole relatore nel plauso rivolto all'onorevole Ministro De Vecchi per avere promosso questo disegno di legge, offrendo così novella prova, non soltanto nella sua squisita sensibilità politica, ma altresì nel suo grande interessamento ad un ramo dell'istruzione al quale sono connessi gran parte degli interessi vitali della Nazione.

Io mi permetto poi di chiedere all'onorevole Ministro che voglia assicurare il Senato che la por-

tata della disposizione dell'articolo 1° si intende estesa anche alle scuole ed ai corsi secondari di avviamento al lavoro. La cosa è molto importante e poichè a me pare che la dizione dell'articolo 1 lasci qualche dubbio, come osserva in proposito lo stesso relatore, sarò grato all'onorevole Ministro se vorrà assicurare il Senato che questa estensione si intende senz'altro compresa nella disposizione di legge.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale*. È mio dovere risolvere in questa sede un dubbio che è sorto al senatore Morpurgo ed al relatore di questa legge confermando che il relatore si è perfettamente apposto nel risolverlo. È certo che l'articolo 1 del disegno di legge in discussione estende la competenza dei consorzi di istruzione tecnica anche ai corsi ed alle scuole di avviamento professionale. Il dubbio a me pare che non avrebbe neppure dovuto sorgere dalla legge in discussione, la quale è chiarissima, anche perchè le sue disposizioni partono dall'articolo 1 della legge 15 gennaio 1931, sul riordinamento della istruzione tecnica, il quale così si esprime:

«L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della Nazione e viene impartita: 1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro, regolati con Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379 ».

Poichè la legge che oggi è in discussione si richiama a questa definizione fondamentale della istruzione tecnica, non c'era bisogno di ripetersi un'altra volta sopra lo stesso argomento. Il dubbio può soltanto essere sorto in quanto il congegno interno del mio Ministero ha una Direzione generale dell'istruzione tecnica e un Ispettorato generale per l'avviamento professionale; ma questo Ispettorato generale per l'avviamento professionale, che è stato creato dal mio predecessore per ragioni interne di funzionamento del Ministero, io ritengo che abbia ormai espletato le sue funzioni e che non debba avere più una lunga vita.

Rimane pertanto stabilito e precisato che si deve intendere compreso anche l'avviamento al lavoro, sia in forza della legge 15 giugno 1931 che è in pieno vigore, sia perchè i consorzi si sono sempre occupati e continueranno ad occuparsi anche dell'avviamento professionale. Questa legge, in ogni caso, tende ad estendere, non mai a ridurre, le funzioni dei consorzi, i quali così aiutano la scuola tecnica ad irrompere nella vita piena dello Stato corporativo. (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli » (N. 733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine della presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta » (N. 735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura » (N. 738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza » (N. 744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII n. 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 273 del 23 novembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle disposizioni concer-

nenti il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La lettera *d*) dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituita come segue:

« *d*) una scuola ufficiali ».

Art. 2. — La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da compiere nello Stato di provenienza;

2° non aver superato:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi licenziati dagli Istituti d'istruzione media di secondo grado di cui al successivo articolo 3, lettera *a*);

30 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali del Corpo di cui al successivo articolo 3, lettera *b*).

I provenienti dai licenziati dagli Istituti di istruzione media di secondo grado non appartenenti al Corpo debbono aver compiuto il 18° anno di età;

3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

4° essere celibe o vedovo senza prole;

5° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

6° avere costituzione fisica sana e robusta.

Art. 3. — I sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza sono tratti:

a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, dai licenziati degli Istituti d'istruzione media di secondo grado indicati dal regolamento, che abbiano compiuto, con esito favorevole presso la scuola ufficiali, un apposito corso d'istruzione della durata normale di due anni scolastici, cui potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami stabiliti dal regolamento;

b) per un terzo, dai sottufficiali in servizio della Regia guardia di finanza, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso d'istruzione di cui sopra, cui potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami stabiliti dal regolamento, sempre quando abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale.

In difetto di elementi idonei in una delle rispet-

tive categorie, le proporzioni sopra indicate possono essere variate a favore dell'altra.

Art. 4. — Gli ammessi alla scuola ufficiali, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso d'istruzione, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dalla scuola o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso.

Tale diritto di rescissione compete a tutti gli allievi ufficiali per i vincoli di servizio contratti durante la loro appartenenza alla scuola.

Durante la permanenza alla scuola predetta gli allievi ufficiali provenienti dai licenziati dagli Istituti d'istruzione media di secondo grado, che non abbiano ricoperto grado di sottufficiale, godono della paga di sottobrigadiere.

Art. 5. — All'atto dell'ammissione alla scuola ufficiali i sottufficiali debbono rinunciare al grado per la durata del corso. Il relativo provvedimento sarà disposto con determinazione ministeriale.

Qualora debbano cessare dalla qualità di allievi del corso, essi saranno ripristinati nel grado ed il tempo trascorso nella scuola è computato, in tal caso, nell'anzianità di grado da sottufficiale.

Art. 6. — L'articolo 5 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« Agli allievi ufficiali congedati, che abbiano cessato di appartenere alla scuola perchè riprovati negli esami finali dell'ultimo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare, può essere conferita in ogni tempo la nomina a sottotenente di complemento del Corpo ».

Art. 7. — Gli allievi ufficiali che compiono il corso nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente sotto un'unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che conseguono l'idoneità nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che la conseguirono nella prima.

Art. 8. — L'articolo 7 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti conseguono il grado di tenente, sempre che idonei all'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, il corso d'applicazione stabilito dal regolamento.

« L'aver compiuto con esito favorevole il corso di applicazione suddetto è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento ».

Art. 9. — L'articolo 8 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti che non superino il corso di applicazione cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

« Tuttavia, su conforme proposta del coman-

dante della scuola, approvata dal Comando generale, il Ministro per le finanze, a suo giudizio insindacabile, può consentire che i sottotenenti stessi continuino nel servizio permanente conseguendo però la promozione a tenente dopo tre anni di anzianità di grado ».

Art. 10. — L'articolo 13 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituito dal seguente:

« All'insegnamento delle varie materie nella scuola ufficiali della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze provvederà affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito ovvero a funzionari dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A, in attività di servizio e di grado non inferiore al settimo, o a quanti abbiano titolo per l'insegnamento ».

Art. 11. — I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente, fra gruppi di ufficiali di pari anzianità, sono stabiliti dal regolamento; tenuto conto del risultato dei corsi allievi ufficiali e dei corsi di applicazione.

Nel regolamento sono stabilite del pari le norme per determinare l'anzianità relativa degli allievi ufficiali nonchè dei sottotenenti che frequentano i corsi di applicazione, i quali, per cause varie, non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi e partecipare agli esami.

Art. 12. — L'8° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, e il 1° comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottobrigadieri sono trattati dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per titoli o per esami.

« I modi e le condizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno stabiliti dal regolamento ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13. — Le disposizioni del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, riguardanti il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza, continuano ad avere vigore per i sottufficiali ammessi all'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena, in base alle disposizioni stesse, fino all'anno scolastico 1934-35 e per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina da trasferire nei ruoli del Corpo negli anni 1935 e 1936.

Le disposizioni che regolano l'istituzione e il funzionamento della scuola di applicazione per ufficiali della Regia guardia di finanza, nonchè l'ordinamento degli studi che in essa si svolgono, continuano ad avere vigore fino al 31 luglio 1937.

I tenenti e sottotenenti, ai quali, nell'ultimo anno di funzionamento della scuola di applicazione per ufficiali, sia stata consentita la ripetizione del corso tecnico professionale, secondo le norme che regolano l'ordinamento della scuola stessa, potranno essere ammessi, con determinazione ministeriale, alla frequenza del primo corso di applicazione di cui al precedente articolo 8.

Art. 14. — È data facoltà al Ministro per le finanze, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 15. — Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il Testo Unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessari per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935—XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, il decreto-legge da convertire in legge riguarda il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

Per questa materia, in un primo tempo, si era seguito il sistema del reclutamento diretto: ossia i giovani entravano nella apposita scuola della Regia guardia e ne uscivano sottotenenti delle guardie di finanza. Dal 1933 in poi questo sistema si è abbandonato e si è adottato quello che serve ed ha sempre servito ottimamente per l'arma dei Reali carabinieri. Cioè si è proceduto al reclutamento fra i subalterni dell'esercito delle armi combattenti: fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Con questo sistema si conciliavano due esigenze. Una consisteva nell'incorporazione nella Regia guardia di finanza degli elementi che avevano già

acquisito le attitudini al comando di truppe svolto nell'Esercito, il quale ha il compito essenziale del combattimento e dell'addestramento al combattimento. L'altra esigenza a cui si soddisfaceva era quella di offrire in più larga misura agli ufficiali subalterni dell'Esercito la possibilità di scegliere un'altra strada per la loro ulteriore carriera.

Questo concetto io avevo messo in evidenza in una vivace, ma cortesissima discussione che si svolse, in occasione dell'approvazione della legge d'avanzamento del 1934, con l'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra, onorevole Baistrocchi. Io diceva che per avere un gran numero di ufficiali subalterni effettivi nell'Esercito occorreva cercare loro la possibilità di poter deviare su varie strade a destra e a sinistra, nei servizi tecnici o in quelli amministrativi o in quelli dei corpi militarizzati. In tal modo si poteva dare alla massa di coloro che non avevano scelto tra queste strade — cioè a coloro che tendevano al solo fine del combattimento ed all'addestramento delle truppe al combattimento — che la massa di subalterni trovata davanti a loro fosse man mano diradata per lasciare libera la carriera ai veri combattenti, ciò che avrebbe permesso loro di arrivare a gradi abbastanza elevati ancora abbastanza giovani.

Nel gennaio 1935, invece, fu emanato un decreto col quale si è mutato il reclutamento. Per la quota ufficiali di carriera (c'è la quota sottufficiali, ma essa resta come era nel vecchio ordinamento) si è adottato il sistema del reclutamento diretto come nel passato. Ora a me sembra che questo decreto sia stato emanato troppo precipitosamente perchè, se noi osserviamo bene, esso non è restato in azione che per un anno e mezzo o due anni al massimo, durante il quale periodo si sarà effettuato uno o due reclutamenti i quali, secondo quanto espone la relazione ministeriale, non hanno dato un rendimento numerico soddisfacente. Occorreva però tener presente una circostanza gravissima intervenuta in questo ultimo periodo e cioè quella delle spedizioni per l'Africa Orientale. A molti ufficiali combattenti poteva sembrare, nell'altissimo spirito militare che anima tutti gli ufficiali dell'esercito, che questa deviazione, questo ingresso in un Corpo che non ha per fine solo il combattimento, fosse quasi una mezza diserzione dal quadro degli ufficiali combattenti dell'Esercito. Quindi io credo che sarebbe stato meglio ritardare la pubblicazione di questo decreto e provare ancora, compilando magari un decreto che ammettesse più sottufficiali di guardie di finanza, se le esigenze lo richiedevano, per un certo periodo di tempo, salvo a completare il numero con un aumento di ufficiali di maggior coltura da eseguirsi in un periodo successivo.

Questa osservazione io sottopongo all'onorevole Ministro delle finanze con la preghiera di tenerla nella considerazione che egli crederà opportuna nell'applicazione del presente decreto.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.
Pur non ritenendo opportuno di modificare il provvedimento, procurerò, nel limite del possibile, nell'applicazione del decreto stesso, di tener conto, per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza, della osservazione fatta da S. E. l'onorevole Zupelli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma » (N. 768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa "Unione Militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 » (Numero 771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa "Unione Militare" in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva » (N. 774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa » (N. 775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aequarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido,

Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Campolongo, Carletti, Casanuova, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Marchi, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Vico, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falcioni, Fedele, Felici, Ferrari, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzucolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica (711-A):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati (715):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (717):

Senatori votanti	202
Favorevoli	199
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, per la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli (733):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta (735):

Senatori votanti	202
Favorevoli	199
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura (738):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza (744):

Senatori votanti	202
Favorevoli	194
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma (768):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (769):

Senatori votanti	202
Favorevoli	196
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166 (771):

Senatori votanti	202
Favorevoli	197
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva (774):

Senatori votanti	202
Favorevoli	199
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riasunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa (775):

Senatori votanti	202
Favorevoli	198
Contrari	4

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale » (Numero 777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente la emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato » (N. 779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori » (N. 780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato » (N. 782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista » (N. 799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del "Sabato Fascista" ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del «Sabato Fascista».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza » (N. 818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000, a carico dello Stato, per il completamento dell'Ospedale di Cosenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 » (N. 819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1934-35 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-1935.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti » (N. 820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la

temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 » (N. 821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, numero 2325 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia » (N. 822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra » (N. 839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, il provvedimento che istituisce il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra non rappresenta che l'applicazione, dopo circa un decennio, di quella legge fondamentale sulla difesa dello Stato che venne elaborata dal Governo Fascista sulla base dell'esperienza della guerra per tenere il Paese preparato ad ogni evenienza. Abbiamo potuto constatare, dal giorno nel quale il decreto-legge sul Commissariato fu emanato, come esso sia giunto a tempo e come risponda a esigenze di carattere permanente.

La legge sulla difesa prevede la costituzione di altri tre organi, alcuni dei quali sono stati già, nella loro organizzazione, avviati. C'è da augurarsi che questi uffici, qualcuno dei quali esercita attualmente solo funzioni di coordinamento o di rilevamento d'informazioni, possano essere attrezzati, non dico nella loro piena efficienza, ma almeno come nucleo di quella che dovrà essere la loro prima azione quando la difesa nazionale lo esigerà. Ciò nella considerazione che non è facile improvvisare organizzazioni di così grande importanza. Appunto perciò dobbiamo compiacersi che, per quanto riguarda il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ci troviamo di fronte ad una situazione del tutto diversa, soprattutto perchè ad essa è stato preposto un uomo eminente come il nostro collega generale Dallolio. (*Applausi*).

Il generale Dallolio è una di quelle nature privilegiate, le quali ad un certo periodo del corso della vita, mentre gli anni continuano ad aumentare, si arrestano in uno stato di fresca energia, e quindi riescono a conciliare l'esperienza dell'età, l'energia e la lucidità della maturità, lo spirito audace della giovinezza. Con queste complesse doti, il generale Dallolio ha potuto rapidamente avviare in modo degno il Commissariato verso quella organizza-

zione che è indispensabile perchè risponda alle esigenze attuali e future della Patria.

Noi ci auguriamo che anche per gli altri organi previsti per la difesa nazionale si possano trovare uomini così adatti.

Non vorrei togliere all'eminente relatore, che ha chiuso la sua relazione con parole alate nei riguardi del nostro eminente collega Dallolio, il privilegio di esprimergli il nostro compiacimento, ma credo d'interpretare il sentimento unanime di tutti i colleghi nel felicitarmi coll'eminente compagno di lavoro, per questa carica che egli ricopre con giovanile baldanza e nell'augurargli che la possa ricoprire finchè la Patria ne avrà bisogno. (*Applausi*).

CATTANEO GIOVANNI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO GIOVANNI, relatore. Le parole pronunciate dall'onorevole Giannini dovrebbero dispensarmi dal prendere la parola; se non che quelle che lui ha chiamato « parole alate » sono semplici parole dettate dalla convinzione dei meriti del collega Dallolio e dall'affetto che io ho per lui come amico.

Voglio ripeterle davanti a voi, non per aggiungere qualche cosa a quanto ha detto l'onorevole Giannini, ma solamente perchè esse interpretano il sentimento unanime della Commissione che ha esaminato il progetto di legge e spero, anzi ho la certezza, che saranno da voi accolte con unanime ed affettuoso consenso.

Così si chiude la relazione:

« È poi motivo di grande compiacimento il sapere oggi affidata l'alta carica di Commissario generale al nostro illustre collega S. E. il generale Alfredo Dallolio, tanto stimato per le sue preclari virtù di organizzatore sicuro e geniale e per la intelligente, silenziosa e instancabile fatica che egli prodiga da oltre vent'anni nel delicato campo degli approvvigionamenti, a vantaggio del Paese, con patriottico e giovanile ardore ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Senato è unanime nell'espressione di ammirazione e di riconoscenza per gli alti servizi resi alla Patria dal nostro illustre collega, senatore Dallolio, per quelli che egli rese, per quelli che egli rende e per quelli che renderà. (*Vivi applausi*).

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale » (N. 846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti, Baccelli, Baldi Papini, Barzini, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Calisse, Campolongo, Carletti, Casanuova, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto, Cesareo, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Ciraolo, Cogliolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Marchi, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Facchinetti, Faelli, Faina, Falcioni, Fedele, Felici, Ferrari, Forges Davanzati, Foschini, Franschetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Jcele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Morresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale (777):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (779):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 893, concernente norme integrative di quelle contenute nel Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, in materia di scoper-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

ture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori (780):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1311, concernente modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (782):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, concernente la istituzione del Sabato Fascista (799):

Senatori votanti	199
Favorevoli	191
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza (818):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 (819):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti (820):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo

comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 (821):

Senatori votanti	199
Favorevoli	916
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia (822):

Senatori votanti	199
Favorevoli	197
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (839):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale (846):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori De Marinis, Leicht, Gualtieri e Facchinetti a presentare alcune relazioni.

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito (805).

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (700).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare (772).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1488, che modifica il Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, per disciplinare i casi di assenza o di impedimento del presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume (810).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale (842).

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori De Marinis, Leicht, Gualtieri e Facchinetti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani, 18 dicembre 1935 - Anno XIV, 31º giorno dell'assedio economico, alle ore 14,30 riunione degli Uffici con l'ordine del giorno già annunciato.

Alle ore 15 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione (716);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma (718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari dell'Africa Orientale (731);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIII, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini (740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato (743);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989, concernente riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie (746);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione (773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1285, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi (776);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1935-XIII, n. 1172, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1373, concernente il distacco dei comuni di Ponza e Ventotene dalla provincia di Littoria e loro riaggregazione a quella di Napoli (801);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito (802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito (805);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, che approva il nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti (806);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399, col quale si autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'articolo 50, lettera C), del regolamento per i lavori del Genio militare (807);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1359, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici esercente la ferrovia Circumetnea (808);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1434, che istituisce un nuovo posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (811);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1321, riflettente la istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Tripoli, per la costruzione della strada litoranea libica (813);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni (823);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica (824);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli (825);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato ese-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1935

cuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1925, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 (826);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere (828);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la con-

cessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza (829);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo (832).

La seduta è tolta (ore 17,20).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.